



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DECRETO

Oggetto: Emanazione del documento “Aspetti etici del coinvolgimento degli studenti e delle studentesse negli studi non clinici – Raccomandazioni” del Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo - CERA

LA PRORETTRICE

VISTO:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 6 febbraio 2024, n. 107;
- il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. del 24 luglio 2024, n. 661;
- la delibera del Senato Accademico del 22 luglio 2025, n. 159, con la quale è stato approvato il documento “Aspetti etici del coinvolgimento degli studenti e delle studentesse negli studi non clinici – Raccomandazioni” del Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo - CERA

CONSIDERATO che:

- il coinvolgimento degli studenti universitari e delle studentesse universitarie quali soggetti passivi nella ricerca non clinica rappresenta un'opportunità scientifico-formativa per i/le partecipanti, conformemente agli standard definiti a livello nazionale ed internazionale;
- esiste la possibilità che gli/le studenti/studentesse iscritti/iscritte ai corsi di laurea del dipartimento del/della responsabile della ricerca percepiscano una situazione di dipendenza nei confronti dei componenti del gruppo di ricerca e si sentano in condizioni di costrizione o nell'illusione di trarre dalla partecipazione un indebito vantaggio;

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, di emanare il documento “Aspetti etici del coinvolgimento degli studenti e delle studentesse negli studi non clinici – Raccomandazioni” del Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo - CERA allegato al presente Decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Brescia, data protocollo

LA PRORETTRICE VICARIA
(Prof.ssa Adriana Apostoli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

**Aspetti etici del coinvolgimento degli studenti e
delle studentesse
negli studi non clinici**

RACCOMANDAZIONI

**Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo
Università degli Studi di Brescia**

Indice del documento

1.	Introduzione	3
2.	Distinzione tra studi scientifici clinici e non clinici	3
3.	Linee guida e codici etici di altre istituzioni	4
4.	Strumenti per la mitigazione del rischio di coercizione	7
5.	Incentivi alla partecipazione	8
6.	Raccomandazioni del CERA di UNIBS	9

1. Introduzione

Il coinvolgimento degli/delle studenti/studentesse universitari/universitarie quali soggetti passivi nella ricerca non clinica rappresenta un'opportunità scientifico-formativa per i/le partecipanti e un importante contributo per l'avanzamento della conoscenza.

Nondimeno, è fondamentale garantire che tali attività di ricerca si svolgano nel rispetto della libertà, della dignità e della sicurezza dei/delle partecipanti, conformemente agli standard definiti a livello nazionale e internazionale¹.

Ai fini del necessario bilanciamento fra tali legittime e doverose istanze di tutela, da una parte, e l'esigenza, dall'altra, di non frapporre ostacoli insormontabili allo svolgimento di tali attività di ricerca, il presente documento:

1. ribadisce la distinzione fra attività di ricerca non-clinica e sperimentazioni cliniche;
2. vaglia le criticità presenti nel coinvolgimento nell'attività di ricerca non-clinica degli/delle studenti/studentesse quali soggetti passivi, alla luce delle linee guida e dei codici etici intervenuti in materia;
3. illustra i vantaggi insiti nell'impiego di *software* ai fini dell'individuazione dei/delle partecipanti;
4. considera le diverse forme di incentivo alla partecipazione e l'opportunità di queste.

2. Distinzione tra studi scientifici clinici e non clinici

Nell'ambito della ricerca scientifica, i criteri di valutazione etica e la disciplina normativa che guidano le sperimentazioni cliniche non possono automaticamente essere trasposti e applicati sugli studi di natura non clinica.

Tale ineludibile presupposto si associa, nondimeno, alla piena consapevolezza che la distinzione fra i due ambiti non sempre è netta e sempre meno lo sarà, in relazione all'aumentare della complessità e al crescente carattere multidisciplinare delle attività di ricerca. Un tentativo di demarcazione pare comunque utile, pur riconoscendone i limiti, a fronte dell'esigenza di individuare le competenze e i compiti dei diversi Organi che nel campo dell'attività di ricerca e all'interno dell'ordinamento giuridico operano le loro valutazioni.

Il Regolamento del Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo dell'Università degli Studi di Brescia provvede a definire il riparto delle competenze e a chiarire la natura delle funzioni attribuitegli, assolvendo alle necessarie e correlate esigenze definitorie.

Purtuttavia, pare opportuno specificare anche in questa sede come uno studio scientifico clinico sia finalizzato alla prevenzione, alla diagnosi, al trattamento o monitoraggio di patologie, con l'obiettivo di valutare l'efficacia e/o la sicurezza di un farmaco o di un trattamento sanitario, procedura clinica, intervento chirurgico, dispositivo medico. In Italia, la disciplina di riferimento è dettata dal Regolamento (UE) n. 536/2014 e dal D.lgs.

¹ ALLEA (2023) The European Code of Conduct for Research Integrity – Revised Edition 2023. Berlin. DOI: <http://www.doi.org/10.26356/ECOC> (Sezione 2.4 Garanzie).

n. 52/2019, con un'attribuzione di competenza esclusiva ai Comitati etici per la sperimentazione clinica ai sensi dell'art. 2 della l. n. 3/2018 e successivi decreti attuativi.

La natura e i contenuti di uno studio scientifico non clinico possono dunque definirsi per esclusione e in via residuale: benché non attengano in maniera diretta a interventi medici o farmacologici realizzati sui soggetti partecipanti, risultano comunque fondamentali ai fini dell'avanzamento scientifico e si connotano per un diverso bilanciamento rischi/benefici, da cui derivano valutazioni di natura etica che parzialmente si discostano da quelle concernenti gli studi clinici.

A titolo meramente esemplificativo, dunque, gli studi non clinici si riferiscono a discipline quali le scienze sociali, economiche e giuridiche, le scienze cognitive e del comportamento, della comunicazione e dei mass-media, la linguistica, l'architettura e il design, ma anche alla stessa medicina e all'ambito sanitario più ampiamente inteso, allorché non siano impiegate – in via d'assoluta approssimazione e con la cautela già dichiarata – le procedure, gli interventi, i farmaci e i dispositivi di cui sopra.

L'individuazione di due distinti livelli di valutazione etica pare, dunque, importante, ai fini di una regolamentazione adeguata in base alla tipologia di ricerca condotta, evitando di sottoporre gli studi non clinici a restrizioni pensate per la ricerca clinica, ma assicurando al contempo il rispetto dei diritti e della sicurezza di tutti/tutte i/le partecipanti.

3. Linee guida e codici etici di altre istituzioni

Il *Codice Etico per la Ricerca in Psicologia* dell'Associazione Italiana di Psicologia (AIP)² sottolinea l'importanza di offrire alla comunità studentesca opportunità formative attraverso la partecipazione alle attività di ricerca. In particolare, l'art. 10, comma 5, afferma che *“La partecipazione alla ricerca è offerta agli studenti e alle studentesse e ai cittadini e alle cittadine come un'importante occasione formativa per conoscere le finalità e le procedure dell'attività scientifica. Chi svolge attività di ricerca è disponibile a illustrare, spiegare e discutere tutti gli aspetti teorici e metodologici della ricerca”*.

Il Comitato Etico Congiunto per la Ricerca della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna e della Scuola Normale Superiore di Pisa³, nel documento *Suggerimenti per la stesura del Documento Protocollo ai fini della richiesta di parere al Comitato Etico su sperimentazioni e studi che coinvolgono esseri umani o materiali biologici umani*⁴, menziona anche gli studenti/le studentesse tra i soggetti che potrebbero trovarsi in una posizione di dipendenza nei confronti del/della Responsabile della Ricerca. Lo stesso documento

² Associazione Italiana di Psicologia. Codice etico per la ricerca in psicologia. Approvato nel 2015 e aggiornato nel luglio 2022 in base alle norme GDPR. Disponibile online: <https://aipass.org/chisiamo/#ethical-code> (ultima visita: 20/05/2025).

³ <https://www.santannapisa.it/it/ateneo/comitato-etico-congiunto> (ultima visita: 20/05/2025).

⁴ Comitato Etico Congiunto per la Ricerca della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna e della Scuola Normale Superiore di Pisa. *Suggerimenti per la stesura del Documento Protocollo ai fini della richiesta di parere al Comitato Etico su sperimentazioni e studi che coinvolgono esseri umani o materiali biologici umani*. Disponibile online: <https://www.santannapisa.it/sites/default/files/2024-09/Suggerimenti%20per%20la%20stesura%20del%20protocollo%20di%20ricerca.pdf> (ultima visita: 20/05/2025).

rileva che, *“nello specifico caso di coinvolgimento di studenti delle Scuole, occorre tener conto che esiste la possibilità che gli studenti iscritti ai corsi di laurea del dipartimento del PI percepiscano una situazione di dipendenza nei confronti dei ricercatori e si sentano “costretti” a partecipare ad una attività sperimentale, pur non avendone interesse. Tale rischio può essere mitigato dalla raccolta di candidatura attraverso il sona system o dal fatto che non verranno coinvolti studenti iscritti ai corsi del responsabile del progetto o da altri metodi di mitigazione”*.

Tra i Comitati Etici che prevedono la partecipazione del corpo studentesco nello svolgimento di studi sulla persona, si rinviene anche il Comitato Etico di Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste⁵ che, nel modulo *Dichiarazione di consenso informato*⁶, inserisce la seguente previsione: *“l'assegnazione di eventuali crediti formativi agli studenti del Corso di Laurea ... , dell'Università degli Studi di Trieste, in proporzione alla durata dell'effettiva partecipazione alla ricerca, è indipendente dalla conclusione dell'intera ricerca”*.

Infine, il Comitato Etico per la Ricerca Transdisciplinare della Sapienza Università di Roma⁷, nella procedura telematica di invio di una domanda di parere⁸, chiede al/alla Responsabile della Ricerca se sia *“possibile che alcuni dei soggetti si trovino in una posizione di dipendenza nei confronti del ricercatore o di uno dei suoi collaboratori, tale per cui si possa supporre che l'espressione del consenso a partecipare allo studio non sia del tutto libera e priva da ogni tipo di pressione (ad es., studente/professore, paziente/medico, dipendente/datore di lavoro)”* e, in caso di risposta affermativa, viene indicato di illustrare *“come si intende provvedere per prevenire la possibilità che il soggetto si senta obbligato a prendere parte alla ricerca (ad es. nel rapporto studente/professore, paziente/medico, dipendente/datore di lavoro)”*, consentendo, dunque, misure di mitigazione del rischio e non escludendo a priori la partecipazione degli studenti e delle studentesse.

Numerosi altri Comitati Etici di Ateneo si attestano su posizioni simili. A titolo esemplificativo si ricordano i seguenti:

- Comitato Etico di Ateneo dell'Università degli Studi di Milano Bicocca⁹ (cfr. *Modello di richiesta di parere al Comitato etico*¹⁰).

⁵ <https://sites.units.it/comitatoetico/> (ultima visita: 20/05/2025).

⁶ Comitato Etico di Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste. Dichiarazione di consenso informato. Disponibile online: <https://sites.units.it/comitatoetico/modulistica/ModuloConsensoInformato.pdf> (ultima visita: 20/05/2025).

⁷ <https://www.uniroma1.it/it/pagina/comitato-etico-la-ricerca-transdisciplinare> (ultima consultazione: 20/05/2025).

⁸ Comitato etico per la Ricerca transdisciplinare della Sapienza Università di Roma. Istruzioni per l'invio di richiesta di valutazione al Comitato Etico per la Ricerca Transdisciplinare di Ateneo (CERT). Disponibile online:

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/manuale_istruzioni_per_linvio_di_una_ric_hiesta_di_valutazione_etica_al_comitato_etico_per_la_ricerca_transdisciplinare_di_ateneo_cert_0.pdf (ultima visita: 20/05/2025).

⁹ <https://www.unimib.it/ateneo/organizzazione/organi/comitato-etico> (ultima consultazione: 20/05/2025).

¹⁰ Comitato Etico di Ateneo dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Modello di richiesta di parere al Comitato etico. Disponibile online: https://docs.google.com/document/d/1uZibjC5XbmpuY2q8mKntyNjgmJ5H8owm/edit?usp=drive_link&oid=109656499654009583300&rtpof=true&sd=true (ultima visita: 20/05/2025).

- Comitato di Approvazione della Ricerca sulla Persona dell'Università degli Studi di Verona¹¹ (cfr. *Modulo per la Richiesta di Approvazione di un Protocollo di Ricerca*¹²).
- Comitato di Bioetica dell'Università degli Studi di Bologna¹³ (cfr. *Scheda di richiesta parere al Comitato di Bioetica*¹⁴).
- Comitato di Bioetica dell'Università degli Studi di Torino¹⁵ (cfr. *Protocollo di presentazione del progetto di ricerca con partecipanti umani*¹⁶).
- Board per l'Etica della Ricerca non Medica sulla Persona dell'Università degli Studi di Parma¹⁷ (cfr. *Scheda di presentazione del progetto di ricerca*¹⁸).
- Comitato Etico per la Ricerca dell'Università degli Studi di Trento¹⁹ (cfr. *Modulo per la richiesta di approvazione di un protocollo di ricerca*²⁰).

L'opportunità di coinvolgere gli studenti e le studentesse nelle attività di ricerca non cliniche – in particolare nell'ambito delle *Social Science and Humanities* – viene considerata anche a livello europeo. In particolare, la relativa questione etica è sollevata e affrontata nel documento *Ethics in Social Science and Humanities*²¹, pubblicato nel 2021 dal *Directorate-General Research & Innovation* della Commissione Europea, non escludendo la partecipazione della comunità studentesca, ma corredandola di particolari cautele.

¹¹ <https://www.univr.it/it/ateneo/comitato-di-approvazione-della-ricerca-sulla-persona-carp> (ultima consultazione: 20/05/2025).

¹² Comitato di Approvazione della Ricerca sulla Persona dell'Università degli Studi di Verona. Modulo per la Richiesta di Approvazione di un Protocollo di Ricerca. Disponibile online: <https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati513243.docx> (ultima visita: 20/05/2025).

¹³ <https://www.unibo.it/it/ricerca/organizzazione-e-infrastrutture-di-ricerca/comitati-etici-1/comitato-di-bioetica> (ultima consultazione: 20/05/2025).

¹⁴ Comitato di Bioetica dell'Università degli Studi di Bologna. Scheda di richiesta parere al Comitato di Bioetica. Disponibile online: <https://www.unibo.it/it/allegati/scheda-per-invio-protocolli-sperimentali/@download/file/NUOVA%20Scheda%20di%20richiesta%20parere%20al%20Comitato%20di%20Bioetica.docx> (ultima visita: 20/05/2025).

¹⁵ <https://www.unito.it/ricerca-e-innovazione/fare-ricerca-unito/comitato-di-bioetica-dellateneo> (ultima consultazione: 20/05/2025).

¹⁶ Comitato di Bioetica dell'Università degli Studi di Torino. Protocollo di presentazione del progetto di ricerca con partecipanti umani. Disponibile online: https://www.unito.it/sites/default/files/mod_sperimentazione_partecipanti_umani.pdf (ultima visita: 20/05/2025).

¹⁷ <https://www.unipr.it/ricerca/ricerca-ateneo/research-ethics-board-reb> (ultima consultazione: 20/05/2025).

¹⁸ Board per l'etica della ricerca non medica sulla persona dell'Università degli Studi di Parma. Scheda di presentazione del progetto di ricerca. Disponibile online: https://www.unipr.it/sites/default/files/2024-05/Scheda%20di%20presentazione%20del%20progetto%20di%20ricerca%2008.05.2024_2.docx (ultima visita: 20/05/2025).

¹⁹ <https://www.unitn.it/it/ricerca/ricerca-responsabile/etica-e-integrita/comitato-etico-la-ricerca> (ultima consultazione: 20/05/2025).

²⁰ Comitato Etico per la Ricerca dell'Università degli Studi di Trento. Modulo per la richiesta di approvazione di un protocollo di ricerca. Disponibile online: https://servicedesk.unitn.it/sd/it/kb-article/istruzioni-per-la-richiesta-di-parere-al-cer-su-nuovo-protocollo?id=unitrento_v2_kb_article&sysparm_article=KB0012305 (ultima visita: 20/05/2025).

²¹ European Commission. DG Research & Innovation (2021). *Ethics in Social Science and Humanities*. Disponibile online: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ethics-in-social-science-and-humanities_he_en.pdf (ultima visita: 20/05/2025).

4. Strumenti per la mitigazione del rischio di coercizione

La vulnerabilità negli studenti e nelle studentesse è una caratteristica non intrinseca alla categoria, bensì correlata al contesto in cui costoro si collocano e alla relazione di potere asimmetrica eventualmente intercorrente con il/la Responsabile della Ricerca o con i componenti del *team* di ricerca.

Uno strumento utile a mitigare il rischio di un indebito condizionamento della volontà dello/della studente/studentessa di partecipare allo studio è rappresentato dalla creazione di un cosiddetto *participant pool*, letteralmente *bacino di partecipanti*. Per la sua gestione sono disponibili sistemi informatizzati che provvedono a un reclutamento aperto e rivolto a tutta la comunità studentesca (per esempio, al momento stesso dell'iscrizione al primo anno di corso), così evitando il contatto diretto con il personale docente e ricercatore coinvolto nel progetto di ricerca.

In questo modo, il coinvolgimento avviene attraverso un processo mediato da un sistema interattivo, cui gli/le studenti/studentesse sono liberi/libere di iscriversi a séguito di invito dell'Ateneo rivolto all'intera popolazione studentesca, tramite il quale quest'ultima può venire a conoscenza degli studi non clinici in fase di individuazione dei/delle partecipanti.

Dopo aver compiuto una ricognizione degli strumenti in tal senso disponibili, è emerso che uno dei sistemi più completi, affidabili e diffusi è il *Sona System*²², attualmente già impiegato dall'Università degli Studi di Padova e dall'Università degli Studi di Milano Bicocca, presso le quali sono state acquisite le opportune informazioni.

Il Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo dell'Università degli Studi di Brescia, d'accordo con gli Uffici competenti, ha dunque avviato le procedure amministrative necessarie ai fini dell'acquisto di questo *software*.

La possibilità di eludere il contatto diretto di cui sopra, altresì evitando che il reclutamento dei/delle partecipanti avvenga nelle aule universitarie e in occasione delle lezioni, consente di attenuare il rischio che l'espressione del consenso sia frutto di una situazione di dipendenza istituzionale o gerarchica, nonché di ridurre il pericolo di una decisione guidata dalla personale convinzione, benché erronea, di ottenere con la propria disponibilità al coinvolgimento nello studio personali vantaggi per la carriera universitaria e/o professionale.

Oltreché all'esigenza di controllare aspetti suscettibili di pregiudicare irrimediabilmente la libertà del consenso informato della persona che si sottopone alla ricerca, questo strumento risponde altresì alla necessità di raggiungere più facilmente i soggetti interessati alla partecipazione a studi scientifici non clinici, che potrebbero altrimenti non venirne a conoscenza.

Non da ultimo, l'utilizzo di un *software* di questo genere è funzionale alla stessa conformità etica e giuridica degli studi che vengono avviati, per i quali potrebbe prevedersi un inserimento a sistema solo previa indicazione degli estremi del parere positivo formulato dal CERA.

²² <https://www.sona-systems.com/>.

Al riguardo, infatti, la creazione e gestione di un bacino di partecipanti secondo le modalità sopra descritte consente che il trattamento dei dati personali raccolti avvenga in maniera uniforme, controllata e rispettosa della disciplina normativa in vigore; senza contare la possibilità che i criteri di inclusione e di esclusione siano esplicitati in fase di inserimento dello studio a sistema, ai fini dell'automatizzata e preliminare selezione dei/delle partecipanti (per esempio, il requisito dell'avvenuto superamento di un determinato esame).

5. Incentivi alla partecipazione

Si è detto che lo/la studente/studentessa partecipante all'attività di ricerca non clinica deve aver ben chiaro come dalla sua manifestazione di disponibilità non derivino direttamente benefici o vantaggi di sorta, se non un'utilità scientifico-formativa nei suoi confronti e una più generale utilità sociale conseguente all'avanzamento delle conoscenze che si rende così possibile.

La conformità etica della previsione di un contributo economico è questione che si pone a fronte dell'esigenza di assicurare, da un lato, l'assenza di interferenze indebite, comprese quelle di natura finanziaria, nonché della necessità di riconoscere, dall'altro lato, una forma di gratificazione per il tempo dedicato e di apprezzamento per il contributo offerto alla scienza.

In particolare, in caso di coinvolgimento di studenti/studentesse, la presenza di un contributo o di un riconoscimento potrebbe incidere in maniera ulteriormente negativa sulla volontarietà della partecipazione e sull'integrità dello studio, accentuando la condizione di vulnerabilità e di dipendenza della categoria.

Esistono varie tipologie di incentivo che vengono comunemente adottate negli Atenei, anche a livello internazionale:

- crediti formativi (se la partecipazione allo studio viene prevista come attività del programma di un insegnamento previsto dal Regolamento del Corso di Laurea);
- compenso economico (sotto forma di pagamento in denaro o buono d'acquisto, il cui ammontare può variare a seconda dell'impegno orario oppure essere fissato in modo forfettario);
- omaggio (specie se lo studio è finanziato da un'azienda o da un ente esterno all'Ateneo che possa farsi carico direttamente dell'acquisto degli oggetti da consegnare ai/alle partecipanti);
- rimborso spese (trasporti pubblici; pasto consumato; altre spese documentate e pertinenti).

A proposito della possibile previsione di incentivi, il Codice Etico per la Ricerca in Psicologia dell'Associazione Italiana di Psicologia²³, prevede, all'art. 7:

²³ Associazione Italiana di Psicologia. Codice etico per la ricerca in psicologia. Approvato nel 2015 e aggiornato nel luglio 2022 in base alle norme GDPR. Disponibile online: <https://aipass.org/chi-siamo/#ethical-code> (ultima visita: 20/05/2025).

- (comma 1) La partecipazione alla ricerca e alla sperimentazione deve essere libera e non sottoposta ad alcuna forma di coercizione, diretta e indiretta, esplicita e implicita.
- (comma 2) Le persone partecipanti possono ricevere un attestato di partecipazione ed eventualmente un rimborso forfettario per le spese dirette e indirette sostenute.
- (comma 3) Chi svolge attività di ricerca non promette alcun vantaggio in cambio della partecipazione. Nel caso di studenti e studentesse, l'eventuale riconoscimento di crediti e voti non è affidato alla decisione discrezionale del/la docente responsabile della ricerca ma è demandato alle procedure decisionali proprie delle strutture dipartimentali.
- (comma 4) L'eventuale riconoscimento e valorizzazione della partecipazione alla ricerca psicologica da parte delle strutture accademiche non deve essere fonte di disparità tra le studentesse e gli studenti. A chi non partecipa alla ricerca deve essere garantita la possibilità di ottenere in modo alternativo gli stessi benefici didattici e formativi garantiti a chi partecipa alla ricerca.
- (comma 5) Chi svolge attività di ricerca garantisce che le persone partecipanti possano decidere se concedere, rifiutare o ritirare il consenso, senza che questo comporti pregiudizio alcuno al curriculum accademico nel caso di studenti e studentesse, alla relazione terapeutica nel caso di pazienti e alle condizioni di vita e di lavoro nel caso di persone istituzionalizzate o dipendenti.

6. Raccomandazioni del CERA di UNIBS

Il Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo dell'Università degli Studi di Brescia reputa che il coinvolgimento degli/delle studenti/studentesse universitari/universitarie in qualità di soggetti passivi negli studi non clinici possa rappresentare un'importante occasione formativa per gli/le stessi/stesse partecipanti, nonché un contributo significativo per l'avanzamento della ricerca scientifica.

Nondimeno, il CERA ritiene fondamentale che i/le Ricercatori/Ricercatrici acquisiscano piena consapevolezza in ordine ai profili eticamente sensibili di tale coinvolgimento e partecipazione, garantendo che lo svolgimento degli studi non clinici avvenga nel rispetto della libertà, della dignità e della sicurezza degli/delle studenti/studentesse, nonché in ossequio ai principi di responsabilità e di precauzione dello/della sperimentatore/sperimentatrice.

In particolare, è necessario che i/le Ricercatori/Ricercatrici considerino la condizione di vulnerabilità che alla comunità studentesca deriva dal rapporto di dipendenza istituzionale e gerarchica che può intercorrere con il/la Responsabile dello studio o con qualcuno/qualcuna dei componenti del *team* di ricerca.

Tale asimmetria di potere è suscettibile di pregiudicare la libera e volontaria partecipazione allo studio, nonché la possibilità stessa di configurare un consenso informato validamente espresso dallo/dalla studente/studentessa universitario/universitaria.

I/Le Ricercatori/Ricercatrici devono perciò individuare e adottare tutte le misure utili a mitigare i rischi di cui sopra, al fine di evitare qualsivoglia forma di coercizione indiretta, di indebito condizionamento della volontà o di pressione alla partecipazione.

Ciò considerato, il CERA formula le seguenti Raccomandazioni:

1. È importante che il/la Responsabile della Ricerca ponga la massima attenzione al momento del reclutamento, evitando che esso avvenga nel corso di una lezione, più genericamente in aula o in sede di ricevimento. È auspicabile che sia evitato il contatto diretto fra il/la Ricercatore/Ricercatrice e lo/la studente/studentessa, per esempio impiegando *software* eventualmente messi a disposizione dall'Ateneo; ovvero prediligendo avvisi informativi collocati all'interno dei locali dell'Università o diffusi via *web*, che però rifuggano da espressioni e toni pubblicitari o propagandistici; ovvero delegando a soggetti terzi – in quanto estranei a tale relazione gerarchica – l'acquisizione della disponibilità a partecipare e la raccolta dei dati degli studenti/delle studentesse.
2. Lo/La studente/studentessa partecipante all'attività di ricerca non clinica deve essere chiaramente ed esplicitamente informato in ordine all'assenza di benefici o vantaggi conseguenti alla sua manifestazione di disponibilità, con particolare riguardo al piano accademico e professionale.
Lo/la studente/studentessa dev'essere tuttavia informato circa l'utilità della partecipazione per la sua formazione scientifica, nonché circa la più generale utilità sociale conseguente all'avanzamento delle conoscenze che si rende così possibile.
3. È opportuno che il rischio di coercizione indiretta sopra paventato sia mitigato escludendo dallo studio quanti debbano ancora sostenere l'esame con il/la Responsabile della Ricerca ovvero con altri componenti del *team* con cui i/le partecipanti abbiano, nel corso dell'attività di ricerca, contatto diretto.
La medesima esigenza di tutela sussiste allorché lo/la studente/studentessa, pur avendo già sostenuto l'esame, abbia come relatore/relatrice della tesi di laurea uno dei soggetti appena menzionati. Al ricorrere di quest'ipotesi, la partecipazione all'attività di ricerca quale soggetto passivo può essere giustificata se correlata al lavoro di tesi in fase di svolgimento e redazione, con adeguata illustrazione dell'impianto scientifico in cui si inserisce.
4. Con riferimento a eventuali incentivi alla partecipazione, il CERA ritiene non eticamente conforme, nei confronti della comunità studentesca, la previsione di crediti formativi, la corresponsione di un compenso di natura economica o l'elargizione di omaggi.
5. A discrezione del/della Responsabile della Ricerca, è tuttavia possibile prevedere un rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione allo studio, adeguatamente circostanziate e documentate, per ottenere il quale sarà necessario seguire la procedura e le indicazioni del Regolamento missioni e trasferte di Ateneo.
6. Lo/La studente/studentessa può in qualsiasi momento revocare il consenso inizialmente prestato e interrompere la sua partecipazione, senza addurre giustificazioni e senza alcun pregiudizio per il suo *curriculum* accademico o di altra

natura. Il rimborso, laddove previsto, gli sarà comunque riconosciuto e corrisposto per le spese sino a quel momento sostenute.

7. Estrema attenzione va prestata alla tutela della riservatezza degli/delle studenti/studentesse coinvolti/coinvolve, preservando l'anonimato dei dati raccolti o provvedendo alla loro pseudonimizzazione.
8. Il/La Responsabile della Ricerca deve commisurare l'impiego degli strumenti di mitigazione alle caratteristiche dello studio, prestando particolare cautela allorché: 1. quest'ultimo comporti il coinvolgimento, in qualche modo, dell'integrità psico-fisica dello/della studente/studentessa; 2. non sia possibile, per le modalità di svolgimento dell'attività considerata, che la scelta di partecipare o meno resti celata ai/alle ricercatori/ricercatrici.
9. Il coinvolgimento degli/delle studenti/studentesse universitari/universitarie deve rinvenire adeguata giustificazione dal punto di vista metodologico e non può semplicemente essere motivato dalla maggiore immediatezza e comodità del reclutamento. In questo senso, il/la Ricercatore/Ricercatrice deve valutare il *bias* derivante dalla partecipazione di soggetti rispondenti a un unico *target* – in termini di età o di livello di istruzione, per esempio – e altresì considerare come particolari competenze già maturate dagli/dalle studenti/studentesse – si pensi all'ambito psicologico – siano suscettibili di inficiare irrimediabilmente i risultati dello studio.
10. Le ricerche che coinvolgano gli/le studenti/studentesse in qualità di soggetti passivi devono essere previamente sottoposte alla valutazione del Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo. Nella richiesta di parere devono essere indicate, in particolare, le misure di mitigazione del rischio adottate e l'ampiezza delle informazioni destinate a essere trasmesse in forma scritta ai/alle partecipanti (finalità dello studio; modalità di svolgimento; benefici ed eventuali rischi o disagi, anche minimi; trattamento dei dati raccolti; revoca del consenso; comunicazione dei risultati), garantendo che alla somministrazione della modulistica sia associato un colloquio orale, se necessario ai fini di eventuali chiarimenti.
11. Il/La Responsabile della Ricerca deve valutare e adottare misure ulteriori e aggiuntive di protezione qualora si tratti di studenti/studentesse con disabilità o con limitata conoscenza della lingua italiana.
12. Le medesime cautele e considerazioni possono parimenti riguardare altri soggetti che, nei confronti del/della Responsabile della Ricerca o del suo *team*, si trovino in una posizione di dipendenza assimilabile, quali: dottorandi/dottorande, assegnisti/assegniste di ricerca, borsisti/borsiste o altre tipologie di collaboratori/collaboratrici.